



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

180ª Seduta pubblica – Martedì 17 giugno 2025

Deliberazione legislativa n. 8

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI”.  
(Progetto di legge n. 237)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali*” (deliberazione della Giunta regionale n. 29/DDL del 17 ottobre 2023);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Silvia RIZZOTTO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*il settore del Trasporto Pubblico Locale è caratterizzato in Italia da una significativa complessità da un punto di vista normativo e della regolazione, dovuta ad una allocazione delle competenze articolata e frammentaria e ad una stratificazione legislativa di lunga data, che rappresentano il primo ostacolo ad una gestione efficiente delle risorse e ad una pianificazione efficace dei servizi.*

*L’articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, introdotto nel 2012, ha disposto che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.*

*Il disposto di cui al citato articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 aveva posto un secondo e fondamentale adempimento, ossia l’istituzione o la designazione da parte della Regione dell’Ente di governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo, al quale il comma 1-bis attribuisce le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo.*

*Come noto, l’attuale modello di governance del settore del trasporto pubblico locale in Veneto prevede:*

- la ripartizione del territorio in sette Bacini territoriali omogenei coincidenti con i territori provinciali per quanto riguarda le modalità automobilistica/tramviaria e di navigazione lagunare ed un Bacino unico regionale per quanto riguarda la modalità ferroviaria;
- l'attribuzione agli Enti di governo dei Bacini territoriali del TPL delle funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare nonché di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011;
- l'attribuzione ad una società regionale, Infrastrutture Venete S.r.l., delle funzioni di programmazione e gestione del contratto di servizio con i gestori dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e monitoraggio: in particolare la Giunta regionale, secondo i dettami della Legge regionale n. 25/1998, "d'intesa con le province ed i comuni, determina il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale" (articolo 20) e "assegna annualmente agli enti affidanti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale" (articolo 32).

Considerata la complessità organizzativa e funzionale di tale sistema, articolato secondo il modello appena descritto, il Consiglio Regionale del Veneto con propria legge n. 4/2021 ha incaricato la Giunta Regionale della definizione di una proposta di razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Il disegno di legge prevedeva il "mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo ..." e la "ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale".

Pertanto, il presente progetto di legge prevede, tenuto conto di quanto disposto con il vigente decreto legislativo n. 422/1997 e con la successiva legge n. 56/2014, di rivedere le disposizioni contenute nella legge regionale n. 25/1998 in coerenza con gli strumenti normativi intervenuti in anni successivi, in particolare con le previsioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti approvato nel luglio 2020, ridefinendo il ruolo regionale e le caratteristiche del soggetto regolatore dei servizi di TPL che svolgerebbe le funzioni di Ente di Governo.

In sostanza si tratta di riprendere il processo di riorganizzazione già avviato nel biennio 2013-2014, che verrebbe così portato a compimento conseguendo gli obiettivi seguenti:

1. la ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali ottimali e omogenei, che saranno approvati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di natura trasportistica che facciano riferimento alla struttura della domanda di mobilità espressa dalla popolazione, alle caratteristiche dei territori e alle caratteristiche dell'offerta di servizi, e con riferimento a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza;
2. l'individuazione della forma giuridica degli Enti di Governo dei Bacini più adeguata a garantirne una maggiore operatività.

Viene proposta l'istituzione di una Agenzia per ogni bacino territoriale che assumerà le funzioni di Ente di Governo ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 138/2011. Comuni e Province eserciteranno le competenze di cui sono titolari in materia di trasporto pubblico locale obbligatoriamente in forma associata nell'ambito dell'Agenzia per il TPL del bacino di riferimento.

*Nella compagine societaria di ogni Agenzia è presente anche la Regione attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l., secondo modalità e percentuale di partecipazione definite dalla Giunta Regionale; a questo proposito si annota che nel corso dell'esame, la Seconda Commissione consiliare ha inserito la previsione secondo cui gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;*

*3. il rafforzamento della presenza della Regione in sede programmatoria e di controllo; la Regione infatti:*

- emana linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei Piani di Bacino, dell'affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione di sistemi tariffari, dell'informazione all'utenza, della gestione della qualità;*
- approva linee guida per la predisposizione degli Statuti delle Agenzie per il Trasporto pubblico locale;*
- partecipa, secondo quanto sopradetto, avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l., alla compagine societaria delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, garantendo omogeneità operativa tra i diversi bacini, anche con possibili funzioni centralizzate, soprattutto in materia di affidamenti;*
- implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e la valutazione dei dati di mobilità, anche al fine della valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.*

*Per quanto attiene alle spese di funzionamento, si prevede che le Agenzie per il trasporto pubblico locale siano costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione e senza maggiori oneri a carico del sistema. In particolare, le spese di istituzione e funzionamento potranno trovare copertura a valere sulle risorse derivanti dalla detrazione degli oneri fiscali. In sede di esame, la Seconda Commissione consiliare ha inserito una disposizione secondo cui, per il funzionamento delle Agenzie, ciascun ente affidante deve versare l'importo corrispondente all'IVA dovuta sul valore del servizio di competenza secondo modalità da definire con specifico regolamento.*

*Il presente riordino organizzativo potrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2026, al fine di consentire nel corso degli esercizi precedenti tutti i necessari passaggi amministrativi nonché le attività di studio finalizzate alla ridefinizione dei bacini territoriali ottimali e omogenei, non necessariamente coincidenti con i confini amministrativi provinciali.*

*Il provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in 18 ottobre 2023 assumendo il numero 237 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 24 ottobre in sede referente alla Seconda Commissione.*

*I lavori istruttori della Seconda Commissione si sono svolti nell'arco di sette sedute.*

*In sede di esame, la Seconda Commissione consiliare permanente ha effettuato consultazioni in forma scritta, ai sensi, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio regionale, coinvolgendo gli enti di governo del trasporto pubblico locale dei bacini provinciali, ANCI e UPI, le società del trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.*

*Nel corso dell'esame, la Seconda Commissione ha apportato alcune modifiche all'articolato, prevedendo in particolare l'espressione di un parere, da parte della*

*commissione consiliare competente, sui provvedimenti della Giunta regionale con cui verrà definito il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sugli indirizzi per la costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e sulle linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali.*

*Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 19 febbraio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 4 giugno 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 5 giugno 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 237 e lo ha licenziato a maggioranza.*

*Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Formaggio (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Bet, Centenaro -con delega della Consigliera Bisaglia-, Michieletto, Vianello -con delega della Consigliera Sponda- e Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchellero -con delega del Consigliere Puppato- e Dolfìn (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).*

*Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Montanariello (Partito Democratico Veneto), Masolo e Zanoni (Europa Verde) e Lorenzoni (Misto)..”;*

UDITA la relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere *Jonatan MONTANARIELLO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*non farò una correlazione lunghissima, perché credo che questa legge meriti più di essere sviscerata, affrontata, analizzata e capita, piuttosto che vista sia articolo per articolo, sia nel suo insieme durante la discussione nel corso di questi giorni.*

*Se da una parte questa legge può essere considerata un risultato storico, perché dal 1998 ad oggi si arriva ad avere una riforma della legge sul Trasporto, dall'altra parte dico, con molta umiltà e con molta contezza di causa, che oggi siamo davanti all'inizio di una sfida, perché è evidente che la legge che oggi stiamo discutendo, anche qualora dovesse essere approvata con tutti i migliori propositi che ci sono, sarà una legge che dovrà vedere la prossima legislatura per essere protagonista degli assi fondamentali della legge e della parte perimetrale. Mi riferisco agli attuali enti di governo: le future Agenzie. Sul ruolo delle Agenzie, su come esse saranno concepite, su come verranno fuori da quella mediazione che dopo dovrà passare in Commissione e come funzionerà dopo la nuova Agenzia con il ruolo della Regione all'interno. È una scommessa. Noi oggi mettiamo le basi per dire che la prossima legislatura sarà quella protagonista per tutti quegli atti accessori che, però, sono propedeutici e fondamentali in questa legge. Non per nulla, lo stesso entrare in esercizio del prossimo anno vuol dire che, anche dal punto di vista fiscale, quell'ottimizzazione economica dell'IVA è una cosa che viene messa a terra quando, probabilmente, non ci sarà più questa legislatura.*

*Questa è una legge che ci dà grandi opportunità, però è una legge che necessita di coraggio. Non voglio essere popolare o dire cose che fanno piacere a tutti, voglio dire delle cose che servono per far funzionare meglio il trasporto. Se la relatrice diceva “abbiamo preso esempio da altre Regioni che hanno costituito come soggetto l'Agenzia per un recupero fiscale”, va bene, non c'è motivo di non convergere su questa idea. Tra l'altro, vorrei dire che è una legge che non vede molti emendamenti, perché è stata una*

*legge fortemente discussa. È stata una legge dove la Commissione è riuscita anche a incidere e a cambiare. È stata una legge alla quale va dato il merito che, se da una parte c'era una maggioranza che ne rivendicava il diritto, dall'altra parte c'era una minoranza che ne rivendicava i cambiamenti e si è trovata una mediazione alla pari, dove non ci sono vincenti o sconfitti, ma ci sono i migliori punti di caduta che possono venire fuori su un tema così delicato.*

*Sottolineo il dato non come critica, ma come elemento che ci deve spingere al massimo dell'efficienza che questa legge può produrre. Il fatto che noi non integriamo il Fondo nazionale trasporti vuol dire che tutte le migliorie che questa legge può darci dal punto di vista economico, delle economie di scala a costo zero, vanno introdotte, perché non sempre sono i soldi che ti danno la possibilità di fare più trasporto. Se io metto più soldi e non elimino il concetto di doppione di linea, probabilmente metto più soldi per avere dei chilometri sempre sullo stesso territorio. Preferisco mettere meno soldi e far viaggiare una corriera da una parte e una dall'altra, se dovessi fare una provocazione.*

*Quando vengono stanziati soldi, ben vengano, non si buttano mai via, però se la relatrice diceva che abbiamo preso esempio da alcune Regioni, è anche vero che quelle Regioni hanno quattro società che fanno il trasporto su gomma, noi abbiamo 29 - 30 vettori, l'ultima delibera di liquidazione della Regione Veneto per i soggetti che fanno trasporto pubblico ha una realtà di 30 vettori.*

*Come ne abbiamo uno unico per quanto riguarda il ferro penso che noi dovremmo arrivare per ovvi motivi ad ottimizzare anche il numero dei vettori che operano. Ciò non significa voler dire a delle aziende che non dovranno più fare quello, però potrà significare che magari le aziende si dovranno organizzare tra loro, perché sfido a poterlo pensare in un sistema intermodale, logistico di trasporto pubblico, non di linea, che non è il fratello ricco o il fratello competitivo del trasporto pubblico di linea, ma dove le cose funzionano lavorando insieme, perché, ad esempio, il servizio a chiamata non lo fa la corriera negli Appennini, lo fa l'NCC se hai quattro persone che da quel villaggio da lunedì a venerdì vanno a scuola.*

*Dobbiamo avere anche il coraggio di mettere insieme pezzi di mondi che finora si sono visti in modo non dico alternativo, ma sicuramente competitivo, perché ormai l'offerta trasportistica è talmente ben delineata e sotto alcuni aspetti ben chiara, come vediamo anche in alcuni passaggi con il MAS che avete fatto in CAV, che si può provare ad avere l'ambizione di ragionare e intervenire su una programmazione più ampia, che tenga tutto insieme, perché se non teniamo tutto insieme e continuiamo a pensare che il futuro sia il trasporto pubblico di linea fatto ognuno nella cinta perimetrale delle mura di casa sua, con un altro terzo magari che fa l'extraurbano, accavallandosi in qualche ultimo miglio della periferia, dall'altra parte abbiamo quello pubblico non di linea, credo che non saremo in grado di affrontare le sfide del futuro.*

*È una cosa popolare dire che non ci possono più essere ventinove vettori? No. Però, se vogliamo fare funzionare il trasporto in Veneto non puoi più avere ventinove società che fanno trasporto pubblico locale, dalla grande Spa, che dà ai propri soci 40 milioni di utile all'anno, alla piccola Srl. Il Comune di Venezia prende 40 milioni dal trasporto pubblico. Quindi, noi passiamo da una realtà come Venezia a una realtà come il Bellunese dove operano delle Srl. Basta leggere la delibera di liquidazione. Quindi, è evidente che, se tu vuoi affrontare delle sfide utili ai cittadini, come il biglietto unico, anche io farei difficoltà a ragionare con ventinove soggetti. Se vogliamo affrontare delle sfide, anche se i bacini saranno ripерimetrati e il decreto del Governo dice che non può essere meno del bacino provinciale, dobbiamo avere il coraggio di rompere un sistema che oggi vede i veri proprietari del TPL in Veneto essere le*

*aziende. Per fortuna, con le Agenzie entreremo a far parte dell'attuale ente di governo, che sarà l'Agenzia, perché non riesci neanche a mettere una voce in capitolo dopo che gli dai i soldi. In questi anni tanti sono gli esempi dove non è stata rispettata non solo una norma, ma neanche una logica morale. Facciamo un esempio: i doppioni di linea. Ma può essere che ci sono delle comunità dove ci sono quattro società che vanno all'aeroporto a prendere i turisti con il biglietto maggiorato, pagati al 60 e rotti per cento della fiscalità pubblica i chilometri, quindi non rischio di impresa puro, e non c'è un vettore che porta la gente che deve curarsi all'ospedale hub della Provincia, scelto dal Piano sociosanitario? È possibile che se non c'è l'AUSER non ti fai la dialisi, perché con gli schei dei cittadini tutti vogliono andare all'aeroporto? Queste cose vanno cambiate. Saremo impopolari? Chi vuole fare impresa fa impresa, non fa servizio pubblico. Si offenderà qualcuno? Faremo contento qualche milione di cittadini probabilmente se le cose funzionano meglio.*

*Io credo che su questo dobbiamo continuare anche avendo il coraggio di dire che l'obiettivo da qui a vent'anni è che si arrivi all'idea di avere meno vettori e un unico bacino il più grande possibile, sennò tu l'intermodalità non la fai, sennò tu l'interscambio non lo fai, sennò l'integrazione ferro, acqua, gomma e anche fune in alcuni posti non la fai, perché avrai ognuno che arriverà con il proprio vettore su un proprio segmento trasportistico, magari anche scollegati nella bigliettazione.*

*Tutti abbiamo fatto gli amministratori locali. Voi riuscite a mettere insieme ventinove società per fare il biglietto unico? Io credo che ora che le incontrate tutte è cambiato l'amministratore della prima e fino a quando lo reincontri cambia anche l'ultimo.*

*Questa è una legge che non ci dovrà vedere confrontarci in relazione e correlazione, ci dovrà vedere confrontarci nel merito. Noi abbiamo fatto alcune proposte, alcune sono state accolte, alcune sono proposte di buonsenso, alcune sono proposte talmente di buonsenso che forse ci siamo dati la zappa sui piedi da soli, ma noi vogliamo il buonsenso quando si parla di trasporto, come quella di contare di più nelle Agenzie. Se questa legge continuerà con l'idea e con il lavoro che è quello di mettere a terra il miglior prodotto per i nostri cittadini veneti in una diversità di vedute, che è ricchezza, perché ognuno ha un'esperienza di un territorio e questa legge deve tener conto di tutte le esperienze positive e negative che ci sono state dal 1998 a oggi per valorizzare quelle positive e censurare quelle negative. Io credo che sarà un percorso breve, che sarà un percorso che vedrà sinergia, che sarà un percorso che tutti saremo orgogliosi di aver fatto quel pezzo di strada, fermo restando che è una legge che la prossima legislatura dovrà vedere gli atti principali essere percorsi.*

*Dico che noi su questa legge vogliamo entrare nel merito, articolo per articolo, con la consapevolezza che vogliamo portare il nostro contributo in termini propositivi, ma vogliamo anche prenderci una rivalsa, che è la rivalsa che tutte queste cose che sia lei che io in questi anni abbiamo visto non funzionare e abbiamo detto come Regione Veneto non possiamo far nulla, trovino in questa legge una leva della Regione Veneto che non sia delegittimare le autonomie di nessuno, ma che sia il rispetto della norma e della legge in modo molto più pedissequo di quella che è stata la n. 25 del 1998, dove, ad esempio, non puoi fare il doppione di linea, ma in alcune gare dagli enti di governo è stato un sistema premiale, dove un soggetto ha vinto contro un altro.*

*Queste cose vanno dissipate ad ogni costo perché se tocchiamo una legge dopo 27 anni, dobbiamo far sì che quella che nasce sia una gioia per chi l'ha fatta nascere e non un pensiero per il futuro.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 30 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 43 |
| Voti favorevoli  | n. 34 |
| Astenuti         | n. 9  |

**Art. 2**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 44 |
| Voti favorevoli  | n. 35 |
| Astenuti         | n. 9  |

**Art. 3**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 44 |
| Voti favorevoli  | n. 34 |
| Voti contrari    | n. 1  |
| Astenuti         | n. 9  |

**Art. 4**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 35 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 5**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 44 |
| Voti favorevoli  | n. 34 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 6**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 7**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 44 |
| Voti favorevoli  | n. 34 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 8**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 9**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 39 |
| Voti favorevoli  | n. 31 |
| Astenuti         | n. 8  |

**Art. 10**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 47 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 11**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 42 |
| Voti favorevoli  | n. 31 |
| Astenuti         | n. 11 |

**Art. 12 e 13**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 47 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 14**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 9  |

### **Art. 15 e 16**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 10 |

### **Art. 17**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 35 |
| Astenuti         | n. 10 |

### **Art. 18**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 9  |

### **Art. 19**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 47 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 10 |

### **Art. 20, 21 e 22**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 9  |

### **Art. 23**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 8  |

### **Art. 24**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 9  |

**Art. 25**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 9  |

**Art. 26**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 44 |
| Voti favorevoli  | n. 33 |
| Voti contrari    | n. 1  |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 27**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 28**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 47 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 29**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 45 |
| Voti favorevoli  | n. 35 |
| Astenuti         | n. 10 |

**Art. 30**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 47 |
| Voti favorevoli  | n. 37 |
| Astenuti         | n. 10 |

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E RELATIVE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

***CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”***

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: *“livello regionale”* sono inserite le seguenti: *“, i quali le esercitano in forma associata nell’ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis,”*;

b) alla lettera c), dopo le parole: *“dei modi di offerta e di trasporto pubblico”* sono inserite le seguenti parole: *“valorizzando ove possibile l’offerta di servizi flessibili quali quelli a chiamata, anche in sostituzione di linee a percorso fisso”*;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

*“h) implementa un sistema di supporto decisionale regionale per il monitoraggio permanente e lo studio dei dati di mobilità, anche al fine della programmazione e valutazione dei futuri scenari, favorendo lo scambio di informazioni tra le Agenzie, gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico.”*.

**Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“possono essere istituiti da province”* sono inserite le seguenti: *“, Città metropolitana di Venezia”*.

**Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*“2. Sono servizi urbani:*

*a) i servizi che si svolgono interamente nell’ambito del territorio comunale;*

*b) i servizi caratterizzati da alta frequenza di corse che collegano il territorio dei maggiori comuni con i centri abitati principali dei comuni di prima cintura, con i quali vi sia continuità di abitato, ivi compresi quelli che collegano i predetti maggiori comuni con territori intercomunali anche appartenenti a comuni non contermini così come individuati dagli strumenti di pianificazione intercomunali. Tali servizi sono individuati nei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 15.”*.

**Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituita dalla seguente: *“Bacino territoriale ottimale e omogeneo.”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola: “bacino” sono inserite le seguenti: *“territoriale ottimale e omogeneo”*.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*“2. Il territorio della Regione, ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in bacini territoriali ottimali e omogenei, anche non corrispondenti ai confini amministrativi delle province e della Città metropolitana di Venezia, il cui perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di prima applicazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”*

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

*“2 bis. Il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei può essere modificato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sentiti, in sede di modificazione, gli enti affidanti ricadenti nel perimetro stesso, secondo i criteri di cui al comma 2, anche su proposta degli enti locali, sentite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis o su proposta delle stesse Agenzie.”*

5. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“Piani di bacino provinciali”* sono sostituite dalle seguenti: *“piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”*.

## **Art. 5 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: *“enti locali”*, sono inserite le seguenti: *“tramite le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis”*;

b) alla lettera b), le parole: *“piani di bacino”*, sono sostituite dalle seguenti: *“piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”*;

c) alla lettera c), dopo le parole: *“enti locali”*, sono inserite le seguenti: *“e delle Agenzie per il trasporto pubblico locale”*;

d) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

*“d bis) definisce il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei, sentiti anche gli enti affidanti; i perimetri dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente;*

*d ter) approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis e le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti; la Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Venezia e i comuni attualmente affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, approva gli indirizzi e le linee guida, previo parere della commissione consiliare competente; tali indirizzi dovranno recare previsioni in ordine a poteri di veto o di voto qualificato della Regione;”*;

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

*“e) definisce linee guida per le politiche tariffarie nei bacini territoriali ottimali e omogenei, anche allo scopo di realizzare l’integrazione tariffaria tra i diversi vettori e le diverse modalità di trasporto, sentiti anche gli enti locali competenti per il tramite delle Agenzie di cui sono parte; le linee guida dovranno essere approvate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;”*;

f) alla lettera f), dopo le parole: *“funzioni delegate agli enti medesimi”* sono inserite le seguenti: *“in armonia con quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 9 bis;”*;

g) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

*“l) definisce linee guida e indirizzi ai fini della redazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dell’affidamento dei servizi, della stipulazione dei relativi contratti, della definizione dei sistemi tariffari in coerenza con la lettera e), dell’informazione all’utenza, della gestione della qualità;”*;

h) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

*“m) in collaborazione con gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, svolge attività di monitoraggio e controllo, nonché sviluppa e gestisce il sistema informativo regionale dei trasporti e della mobilità;”*;

i) alla lettera n), dopo le parole: *“il territorio di due o di più province”* sono inserite le seguenti: *“o della Città metropolitana di Venezia”* e dopo le parole: *“siano assegnati ad una provincia”* sono inserite le seguenti: *“o alla Città metropolitana di Venezia”*;

l) dopo la lettera s), è inserita la seguente:

*“s bis) disciplina la tenuta e la gestione dell’elenco di cui alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 bis;”*.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono inserite le seguenti parole: *“, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.”*.

## **Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Nella rubrica dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“delle province”* sono inserite le seguenti: *“e della Città metropolitana di Venezia”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea, dopo le parole: *“Le province”* sono inserite le seguenti: *“e la Città metropolitana di Venezia”* e alla fine sono inserite le seguenti parole: *“, esercitano in forma associata con gli altri enti locali, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio”*;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*“a) predispongono ed adottano, sulla base degli indirizzi della Regione, i piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei per pianificare il trasporto pubblico locale e assicurare la mobilità nell’ambito del territorio di competenza;”*;

c) alla lettera b), le parole: *“Piani di bacino”* sono sostituite dalle seguenti: *“piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”*;

d) dopo la lettera b), come modificata dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente:

*“b bis) programmano l’offerta di servizi minimi extraurbani di cui al comma 3 dell’articolo 5;”*;

e) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*“d bis) approvano il sistema tariffario dei servizi di trasporto provinciali e della Città metropolitana di Venezia, dell’ambito del bacino e determinano il livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”.*

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

*“1 bis. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis ed integrano e coordinano le proposte, formulate dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, limitatamente al territorio di propria competenza.”.*

4. L’alinea del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituito dal seguente:

*“2. È delegato alle province ed alla Città metropolitana di Venezia l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale e che le stesse esercitano in forma associata, per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, con riferimento a:”.*

5. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“interessino il territorio di più province”* sono inserite le seguenti: *“o della Città metropolitana di Venezia”* e dopo le parole: *“sono delegate alla provincia”* sono inserite le seguenti: *“o alla Città metropolitana di Venezia”.*

6. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“di una provincia veneta”* sono inserite le seguenti: *“o della Città metropolitana di Venezia”.*

7. Il comma 2 bis dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, è abrogato.

8. All’alinea del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“funzioni amministrative”*, sono inserite le seguenti: *“, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 2,”.*

## **Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 1, le parole: *“nell’ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti.”* sono sostituite dalle seguenti: *“i quali le esercitano in forma associata con gli altri enti locali per il tramite delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 9 bis, le seguenti funzioni riguardanti il proprio territorio:”;*

b) alla lettera a) le parole: *“i servizi urbani”* sono sostituite dalle seguenti: *“la programmazione dell’offerta di servizi urbani”;*

c) alla lettera d) dopo le parole: *“la predisposizione”* sono inserite le seguenti: *“e l’approvazione”;*

d) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

*“f bis) l’approvazione del sistema tariffario dei servizi di trasporto comunali nell’ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo e la determinazione del livello delle tariffe, nel quadro degli indirizzi forniti dalla Regione;”;*

e) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

*“1 bis. Gli atti di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i), l), n) del comma 1, approvati dalle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, integrano e coordinano le singole proposte, formulate dai comuni limitatamente al territorio di propria competenza.*

*1 ter. I comuni adottano i regolamenti relativi all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente, che sono trasmessi alle Agenzie di cui all’articolo 9 bis, per la successiva approvazione ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’articolo 8.”.*

3. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: “funzioni amministrative”, sono inserite le seguenti: “, da esercitarsi con le medesime modalità di cui al comma 1,”.

4. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, è abrogato.

#### **Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente:

*“Art. 9 bis - Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale.*

*1. In ciascuno dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6 è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni di province, Città metropolitana di Venezia e comuni in materia di trasporto pubblico locale.*

*2. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale assumono le funzioni di ente di governo, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.*

*3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono società di capitali, costituite, in forma obbligatoriamente associata, per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 6.*

*4. I costi per il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo, comprensivi dei costi per garantire e incentivare l’offerta di servizi per il trasporto pubblico locale ed aumentarne gli standard di qualità, sono coperti da ciascun ente affidante, di cui alla lettera b) del comma 6, utilizzando a tal fine le risorse attualmente destinate al pagamento dell’IVA del servizio affidato. Le linee guida e gli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7, definiscono le modalità attuative di stanziamento e versamento di tali risorse, tenuto anche conto dei casi in cui l’IVA non costituisca un onere effettivo nei bilanci dei predetti enti.*

*5. Qualora specifiche condizioni relative all’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, individuate dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 7 e adeguatamente attestata in conformità alle modalità indicate dagli stessi, non consentano l’adozione della forma organizzativa di cui al comma 3 del presente articolo, le Agenzie per il trasporto pubblico locale possono assumere la forma di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.*

*6. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:*

*a) dalla Regione, anche attraverso la società Infrastrutture Venete S.r.l.;*

*b) dalle province, dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni, attualmente affidanti servizi di trasporto pubblico locale ricadenti nel territorio dei singoli bacini territoriali ottimali e omogenei.*

7. *I criteri e le percentuali di partecipazione di ciascun ente sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7.*

8. *Nei casi di cui al comma 3:*

- a) *l'organo amministrativo e di controllo delle Agenzie è nominato dall'assemblea dei soci secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*
- b) *i componenti degli organi amministrativi e di controllo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.*

9. *Nei casi di cui al comma 5, sono organi delle Agenzie:*

- a) *l'assemblea;*
- b) *il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese;*
- c) *il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;*
- d) *il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione fra gli iscritti ad apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, la cui tenuta e gestione è stabilita dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali;*
- e) *l'organo di controllo, con eventuale attribuzione anche delle funzioni di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla normativa vigente.*

10. *Il consiglio di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 9 durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. I componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.*

11. *L'ordinamento ed il funzionamento delle Agenzie nelle forme di cui ai commi 3 e 5 sono disciplinati dai rispettivi statuti, predisposti nel rispetto della presente legge e sulla base delle linee guida, di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, approvate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.*

12. *Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico e di coordinamento riservate alla Regione, le Agenzie svolgono in particolare le seguenti funzioni in materia di trasporto pubblico locale:*

- a) *pianificazione e programmazione dell'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nel bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, compresa l'approvazione dei piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 15;*
- b) *programmazione e gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché promozione, programmazione e gestione di forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;*
- c) *affidamento dei servizi, espletando le funzioni di stazione appaltante o di ente affidante in caso di affidamento in house in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale, anche avvalendosi della società Infrastrutture Venete S.r.l.;*
- d) *stipula e gestione dei contratti di servizio con i soggetti affidatari;*
- e) *rendicontazione e monitoraggio dei servizi, compresa la gestione della qualità, nonché la vigilanza sui soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico;*

- f) approvazione del sistema tariffario integrato di bacino, nonché determinazione delle relative tariffe, secondo le linee di indirizzo fornite dalla Regione;
- g) ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale, dalle linee guida e dagli indirizzi di cui alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7, emanati dalla Giunta regionale in conformità alla presente legge;
- h) subentrano nella gestione dei contratti di servizio in essere con i vari affidatari alle medesime condizioni in essere.

13. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale, costituite per diversi bacini territoriali ottimali e omogenei, possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esercitare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.

14. Alle Agenzie per il trasporto pubblico locale possono essere affidate ulteriori funzioni che gli enti locali stabiliscano opportuno esercitare in forma associata e afferenti i servizi di mobilità pubblica collettiva tra i quali, in particolare:

- a) sosta;
- b) parcheggi;
- c) gestione di sistemi informativi e di controllo;
- d) sharing mobility;
- e) altri servizi legati alla mobilità.

15. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in ragione della percentuale di partecipazione secondo le modalità che saranno definite nell'atto costitutivo e nello statuto delle Agenzie e per quanto concerne le risorse umane su base esclusivamente volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate senza maggiori oneri.”.

#### **Art. 9 - Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserito il seguente:

“Art. 10 bis - Poteri sostitutivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, la Giunta regionale, negli ambiti di competenza legislativa della Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa diffida e fissazione di un congruo termine, esercita il potere sostitutivo in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori:

- a) da parte degli enti locali ai fini della costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis nel termine previsto dalla legge regionale che ne prevede l'istituzione;
- b) da parte delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui al comma 5 dell'articolo 9 bis, ai fini dell'ordinaria erogazione del servizio.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, in caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta o, in alternativa, provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

4. Le spese relative all'attività del commissario di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.”.

**Art. 10 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*le province,*" sono inserite le seguenti: "*la Città metropolitana di Venezia,*" e dopo le parole: "*possono presentare*" sono inserite le seguenti: "*, in via diretta o tramite le Agenzie,*".

**Art. 11 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Piani di bacino*", sono sostituite dalle seguenti: "*piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*".

**Art. 12 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Piani di bacino*", sono sostituite dalle seguenti: "*piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*".

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*le province, i comuni,*" sono sostituite dalle seguenti: "*le province, la Città metropolitana di Venezia, i comuni, in via diretta o tramite le Agenzie,*".

**Art. 13 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. La rubrica dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è sostituita dalla seguente: "*Piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei.*".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*I Piani di bacino*" sono sostituite dalle seguenti: "*I piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*" e le parole: "*di livello provinciale*" sono sostituite dalle seguenti: "*del bacino territoriale ottimale e omogeneo*".

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole: "*Le province*" sono inserite le seguenti: "*e la Città Metropolitana di Venezia, nell'ambito della gestione associata delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, predispongono e*" e dopo le parole: "*il piano di bacino*" sono inserite le seguenti: "*territoriale ottimale e omogeneo*";

b) alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "*e con i piani di settore*".

4. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Piano di bacino*" sono sostituite dalle seguenti: "*piano di bacino territoriale ottimale e omogeneo*", dopo le parole: "*dalla provincia*" sono inserite le seguenti: "*e dalla Città Metropolitana di Venezia,*" e le parole: "*dalla Giunta regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio*".

5. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Piani di bacino*", sono sostituite dalle seguenti: "*piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*" e la parola: "*province*" è sostituita dalle seguenti: "*Agenzie per il trasporto pubblico locale*".

6. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: "*Piani di bacino*", sono sostituite dalle seguenti: "*piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei*".

**Art. 14 – Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“rispettivi Piani di bacino”* sono sostituite dalle seguenti: *“piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”*.

**Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. All’alinea del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“le province”* sono inserite le seguenti: *“, la Città metropolitana di Venezia”* e dopo le parole: *“comuni interessati,”*, sono inserite le seguenti: *“per il tramite delle Agenzie,”*.

2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“della provincia”* sono inserite le seguenti: *“, della Città metropolitana di Venezia”*.

**Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“con le province ed i comuni,”*, sono sostituite dalle seguenti: *“con le province, la Città Metropolitana di Venezia ed i comuni, per il tramite delle Agenzie,”*.

**Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“previa intesa con le province e i comuni interessati”* sono sostituite dalle seguenti: *“sentite la commissione consiliare competente e le Agenzie di cui all’articolo 9 bis”*.

**Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“le province”* sono inserite le seguenti: *“, la Città metropolitana di Venezia”*.

**Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“sentiti gli enti locali interessati”*, sono sostituite dalle seguenti: *“sentiti gli enti affidanti e le Agenzie territorialmente competenti”*.

**Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: *“dipendenti provinciali”* sono inserite le seguenti: *“, della Città metropolitana di Venezia”*.

2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole: *“agli enti locali”*, sono sostituite dalle seguenti: *“alle Agenzie territorialmente”*.

**Art. 21 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*dalla provincia*" sono inserite le seguenti: "*, dalla Città metropolitana di Venezia*".

**Art. 22 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*alla provincia*" sono inserite le seguenti: "*o alla Città metropolitana di Venezia*".

2. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*dal Presidente della provincia*" sono inserite le seguenti: "*o dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia,*".

**Art. 23 - Modifica all'articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*La provincia*" sono inserite le seguenti: "*, o la Città metropolitana di Venezia,*".

**Art. 24 - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25  
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".**

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*della Regione*", sono inserite le seguenti: "*, delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis*".

2. Al comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole: "*i comuni*", sono inserite le seguenti: "*, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis*".

3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserita la seguente:

*"b bis) i legali rappresentanti delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis;"*.

**CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie**

**Art. 25 - Disposizioni di attuazione.**

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il perimetro dei bacini territoriali ottimali e omogenei secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi successivi alla determinazione del perimetro dei bacini territoriali ai sensi del comma 1, approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, nonché le linee guida per la predisposizione dei relativi statuti ai sensi della lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.

3. Gli enti locali affidanti ricadenti nell'ambito di ciascun bacino territoriale ottimale e omogeneo provvedono, entro il 31 dicembre 2026, a tutti gli adempimenti connessi alla piena operatività delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel quadro

degli indirizzi e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

#### **Art. 26 - Norma di rinvio.**

1. Restano ferme le disposizioni a tutela della specificità della Provincia di Belluno, di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto."

#### **Art. 27 - Disposizioni transitorie.**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 25 della presente legge, le Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge:

a) subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a province, Città metropolitana di Venezia e comuni, ricadenti nell'ambito del bacino territoriale ottimale e omogeneo di competenza, riferiti alle attività di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25;

b) subentrano nei contratti in essere tra le province, la Città metropolitana di Venezia e i comuni, da un lato, e i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia, della Città metropolitana di Venezia e dei comuni, dall'altro, al momento del conseguimento della loro piena operatività nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti.

2. I beni patrimoniali, il cui utilizzo per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dai provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, rientrano nella disponibilità delle amministrazioni locali conferenti in conformità alle rispettive norme statutarie e a quanto eventualmente previsto nei medesimi provvedimenti attuativi. Successivamente al momento della costituzione delle Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, trova applicazione il comma 15 del medesimo articolo.

3. I contratti e le eventuali concessioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché gli atti ad essi relativi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre i propri effetti in conformità alle disposizioni vigenti in materia, fino alla loro modifica o sostituzione da parte delle Agenzie.

4. L'integrazione della composizione della Commissione dell'Osservatorio di cui all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificato dal comma 3 dell'articolo 24 della presente legge, è applicata dal primo decreto di nomina successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 28 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate.**

1. Le Agenzie di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, introdotto dall'articolo 8 della presente legge, esercitano le proprie competenze a decorrere dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari al conseguimento della piena operatività delle medesime, in conformità agli indirizzi e alle linee guida regionali.

2. Fino alla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le competenze in materia di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate dagli

enti locali secondo le disposizioni previgenti e i provvedimenti amministrativi attuativi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

**Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 30 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Assegnati        | n. 51 |
| Presenti-votanti | n. 46 |
| Voti favorevoli  | n. 36 |
| Astenuti         | n. 10 |

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti

## INDICE

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPO I - Disposizioni di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”..... | 11 |
| Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....               | 11 |
| Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....                | 11 |
| Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....                | 11 |
| Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....               | 11 |
| Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....               | 12 |
| Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....               | 13 |
| Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....               | 14 |
| Art. 8 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.            | 15 |
| Art. 9 - Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.           | 17 |
| Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 18 |
| Art. 11 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 18 |
| Art. 12 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 18 |
| Art. 13 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 18 |
| Art. 14 - Modifica all’articolo 16 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 19 |
| Art. 15 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 19 |
| Art. 16 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 19 |
| Art. 17 - Modifica all’articolo 21 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 19 |
| Art. 18 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 19 |
| Art. 19 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 19 |
| Art. 20 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 19 |
| Art. 21 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 20 |
| Art. 22 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....             | 20 |
| Art. 23 - Modifica all’articolo 43 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.....              | 20 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 24 - Modifica all'articolo 45 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.   |    |
| 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" .....          | 20 |
| CAPO II - Disposizioni di attuazione, coordinamento, transitorie e finanziarie | 20 |
| Art. 25 - Disposizioni di attuazione.....                                      | 20 |
| Art. 26 - Norma di rinvio.....                                                 | 21 |
| Art. 27 - Disposizioni transitorie.....                                        | 21 |
| Art. 28 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni associate. ....             | 21 |
| Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria. ....                             | 22 |
| Art. 30 - Entrata in vigore.....                                               | 22 |